



**STUDIO NOTARILE BONOMO**  
 NOTAIO ANDREA BONOMO

REPERTORIO N. 2281

RACCOLTA N. 1836

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'  
 "OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A."  
 REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre e il giorno otto del mese di maggio.  
 8 maggio 2023

In Torino, piazza Carlo Felice n. 80, nel mio studio.

Io sottoscritto Andrea BONOMO, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

su richiesta del legale rappresentante, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci della società:

"OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.", con sede in Torino (TO), via Sondrio n. 13, capitale sociale euro 1.612.720,70, interamente versato, suddiviso in 16.127.207 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e numero di iscrizione 06802510013, R.E.A. n. TO-815298; che si è riunita, alla mia costante presenza

in data **27 aprile 2023**

in **Parella (TO), via della Cartiera, n. 4**

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte straordinaria

1. Modifiche dello statuto sociale connesse all'adozione dello *status* di "società benefit", nonché funzionali all'adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.

4.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto che le materie oggetto della parte ordinaria verranno trattate, discusse e votate separatamente, senza intervento notarile e che l'assemblea, per la parte straordinaria, si svolge come segue.

*Registrato a Torino - DP I  
 in data 17 maggio 2023  
 al n. 22466 Serie 1T  
 versati € 200,00*

*Iscritto nel Registro delle  
 Imprese  
 di TORINO  
 in data 17 maggio 2023  
 al n. 80009/2023*

===

Alle ore dieci, il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato Ferrero Mirella, apre l'assemblea degli azionisti della società "OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A." (rispettivamente, l'"**Assemblea**", gli "**Azionisti**" e la "**Società**").

Rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, e dell'art. 18 dello statuto sociale (lo "**Statuto**"), assume, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, mi chiama a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea per la trattazione del punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Il presidente, poi, comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'art. 16 dello Statuto è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 28 marzo 2023, nonché sul sito internet della Società (il "**Sito Internet**");

- che, in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto Cura Italia**"), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, si prevede, in particolare: **(i)** l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**"), rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il "**Rappresentante Designato**" e il "**TUF**"), con le modalità già indicate nell'Avviso di Convocazione; **(ii)** il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF; **(iii)** lo svolgimento dell'Assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4;

- che, nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

- che, nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, non sono state formulate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che, per quanto concerne la verifica dei quorum:

i) il capitale sociale di Osai è pari a euro 1.612.720,70, suddiviso in numero suddiviso in n. 16.127.207 Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, come da art. 5 dello Statuto;

ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Il presidente comunica e segnala, inoltre, che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e dell'art. 17 dello statuto.

Il presidente ricorda che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

Il Rappresentante Designato dichiara:

- che è pervenuta n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 8.254.000 azioni da parte degli aventi diritto;
- che sono pervenute n. 13 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 2.066.658 azioni da parte degli aventi diritto.

Il Rappresentante Designato precisa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Alle ore dieci e venti, il presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 13 Azionisti, rappresentanti, per delega, n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale di Osai A.S. S.p.A., per complessivi n. 10.320.658 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. A tal proposito, segnala che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i quorum deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 c.c.

Il presidente comunica, informa e dà atto che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- il 28 marzo 2023 è stato pubblicato su Sito Internet l'Avviso di Convocazione;
- il 12 aprile 2023, sono stati messi a disposizione del pubblico:
  - a) il modulo di delega di voto, ai sensi dell'art. 135-novies e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
  - b) il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF;
  - c) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
  - d) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di modifica dello Statuto Sociale ai fini della qualifica di "*società benefit*", nonché funzionali all'adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di cui primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
  - e) il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione,

unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);

f) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);

g) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);

h) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);

i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Collegio sindacale (di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria).

Il presidente segnala che l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF.

Comunica, informa e dà atto che:

- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

1. Ferrero Mirella, titolare di n. 8.254.000 Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione, pari al 51,18% del capitale sociale e al 51,18% dei diritti di voto;

2. Eiffel Investment Group, titolare di n. 883.400 Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione, pari al 5,48% del capitale sociale e al 5,48% dei diritti di voto;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, si allega sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*.

Il presidente comunica che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Informa che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- Mirella Ferrero, Presidente;

- Fabio Benetti, Amministratore Delegato;

- Sergio Duca, Amministratore Indipendente, il quale interviene mediante mezzi di telecomunicazione;

- Paola Marini, Amministratore Indipendente, la quale interviene mediante mezzi di telecomunicazione;

- Virgilio Giorza, Amministratore.

Informa che per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:

- Ignazio Pellecchia, Presidente, il quale interviene mediante mezzi di telecomunicazione;

- Alberto Pession, Sindaco effettivo;

- Luca Barbareschi, Sindaco effettivo.

Segnala che è altresì presente, collegata in teleconferenza: Giovanna Yo-

ko Ferro per Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato. Il presidente informa che è stato consentito di assistere all'Assemblea, mediante collegamento in teleconferenza, a dipendenti della Società e ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'allegato "A").

Comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti.

Il presidente informa, infine, che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi procedo all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria dell'Assemblea,

*1. Modifiche dello statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit", nonché funzionali all'adeguamento al Regolamento Emissioni Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*  
il presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre alla approvazione dell'Assemblea alcune modifiche allo Statuto Sociale, funzionali all'adozione dello status di "società benefit", ai sensi della Legge n. 208/2015, finalizzate a formalizzare e ufficializzare l'impegno di Osaì nel perseguire, nello svolgimento della propria attività d'impresa, il c.d. "beneficio comune", che, ai sensi della Legge 208/2015, si esplica nel "*perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi*" "*nei confronti di comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*" operando "*in modo responsabile, sostenibile e trasparente*".

Il presidente rammenta, altresì, che da anni la società si impegna nel coniugare la propria attività imprenditoriale con l'impegno sul sociale, realizzando, ad esempio, progetti volti ad un riciclo efficiente dei rifiuti elettronici, prendendo parte a progetti europei finanziati nel programma "Horizon 2020", contribuendo alla promozione della qualità della vi-

ta, allo sviluppo socio-economico della comunità in cui opera, attraverso la promozione annuale del bando "Erogazioni Liberali". Inoltre, a partire dall'esercizio 2021, la società redige, su base volontaria, il bilancio di sostenibilità, che evidenzia l'impegno della società nel perseguimento del "successo sostenibile" e dei criteri c.d. ESG (*environment, social, governance*).

Il presidente segnala poi che le modifiche allo statuto proposte sono volte, altresì, ad adeguare il testo a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e in particolare avendo riferimento al cambio di denominazione del Mercato AIM Italia in "*Euronext Growth Milan*", mediante la sostituzione (a) della locuzione "AIM Italia" con la locuzione "*Euronext Growth Milan*" ove opportuno; e (b) la sostituzione della locuzione "Nominated Advisor" con la locuzione "*Euronext Growth Advisor*" ove opportuno.

Mi chiede di dare lettura della seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### ***delibera***

*i) di acquisire la qualifica di Società Benefit, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvando le conseguenti modifiche statutarie relative, in particolare, (i) all'art. 1 "Denominazione", al fine di includere la dicitura "società benefit"; (ii) all'art. 3 "Oggetto sociale" al fine di introdurre le finalità di beneficio comune che la società intende perseguire; (iii) all'introduzione degli artt. 3.5 e 3-bis; (iv) all'adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il tutto come previsto nel "testo proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione, e, dunque, di approvare nel suo complesso il nuovo testo aggiornato dello Statuto Sociale che avrà efficacia con decorrenza dalla data della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.;*

*ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità competente o dall'Euronext Growth Advisor".*

#### **VOTAZIONE**

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Comunica che sono presenti n. 13 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.320.658 azioni, pari al 63,995% del capitale sociale, per complessivi

n. 10.320.658 diritti di voto.

Mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria, di cui è stata data lettura.

Prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

#### PROCLAMAZIONE

Il presidente dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità, come da risultati accertati dal presidente che si allegano sotto la lettera "B".

A questo punto, alle ore dieci e trentacinque, nessuno chiedendo la parola ed essendo terminata la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, l'assemblea prosegue con la trattazione delle materie oggetto della parte ordinaria, non oggetto di verbalizzazione da parte di me notaio.

A seguito delle modifiche sopra deliberate, si allega il testo dello statuto aggiornato sotto la lettera "C".

===

Ai fini dell'obbligo di esecuzione delle volture catastali, di cui all'art. 1, comma 276 della Legge 2007 n. 244, si dà atto che nel patrimonio della società è compresa la **piena proprietà** dei seguenti immobili in Comune di **Samone (TO)** e precisamente:

**terreno agricolo** esteso per 8.854 (ottomilaottococinquantaquattro) metri quadrati, identificato a **Catasto Terreni** come segue:

**Foglio 5 - Particella 36** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 308 - Reddito Dominicale Euro 2,47 - Reddito Agrario Euro 2,39;

**Foglio 5 - Particella 96** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 308 - Reddito Dominicale Euro 2,47 - Reddito Agrario Euro 2,39;

**Foglio 5 - Particella 151** - seminativo arborato - Classe 2 - Superficie Mq. 618 - Reddito Dominicale Euro 4,95 - Reddito Agrario Euro 4,79;

**Foglio 5 - Particella 132** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 1548 - Reddito Dominicale Euro 12,39 - Reddito Agrario Euro 11,99;

**Foglio 5 - Particella 134** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 1120 - Reddito Dominicale Euro 8,97 - Reddito Agrario Euro 8,68;

**Foglio 5 - Particella 147** - seminativo arborato - Classe 2 - Superficie Mq. 1420 - Reddito Dominicale Euro 11,37 - Reddito Agrario Euro 11,00;

**Foglio 5 - Particella 149** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 1445 - Reddito Dominicale Euro 11,57 - Reddito Agrario Euro 11,19;

**Foglio 5 - Particella 249** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 138 - Reddito Dominicale Euro 1,10 - Reddito Agrario Euro 1,07;

**Foglio 5 - Particella 250** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 12 - Reddito Dominicale Euro 0,10 - Reddito Agrario Euro 0,09;

**Foglio 5 - Particella 264** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 567 - Reddito Dominicale Euro 4,54 - Reddito Agrario Euro 4,39;

**Foglio 5 - Particella 307** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 195 - Reddito Dominicale Euro 1,56 - Reddito Agrario Euro 1,51;

**Foglio 5 - Particella 309** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 286 - Reddito Dominicale Euro 2,29 - Reddito Agrario Euro 2,22;

**Foglio 5 - Particella 311** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 196 - Reddito Dominicale Euro 1,57 - Reddito Agrario Euro 1,52;

**Foglio 5 - Particella 313** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 350 -

Reddito Dominicale Euro 2,80 - Reddito Agrario Euro 2,71;  
**Foglio 5 - Particella 315** - seminativo arborato - Classe 2 - Superficie Mq. 223 - Reddito Dominicale Euro 1,79 - Reddito Agrario Euro 1,73;  
**Foglio 5 - Particella 317** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 61 - Reddito Dominicale Euro 0,49 - Reddito Agrario Euro 0,47;  
**Foglio 5 - Particella 319** - semin arbor - Classe 2 - Superficie Mq. 11 - Reddito Dominicale Euro 0,09 - Reddito Agrario Euro 0,09;  
**Foglio 5 - Particella 321** - seminativo - Classe 2 - Superficie Mq. 48 - Reddito Dominicale Euro 0,38 - Reddito Agrario Euro 0,37.

===

Il presente costituisce atto proprio di società, di cui all'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 1986 n. 131 e, pertanto, è soggetto:

- a imposta di bollo nella misura di euro 156;
- a imposta di registro in misura fissa;
- al pagamento dei diritti di segreteria presso il Registro delle Imprese nella misura di euro 90.

Il presente atto comporta l'esecuzione di voltture catastali e, pertanto, è altresì soggetto:

- a un'imposta di bollo di euro 15;
  - ai tributi speciali catastali di euro 55;
- per ogni catasto comunale presso cui devono essere eseguite voltture catastali.

Spese e imposte del presente atto sono a carico della società.

===

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persone di mia fiducia su sedici pagine fin qui di quattro fogli e sottoscritto alle ore diciassette.

In originale firmato

Andrea BONOMO notaio



AAAN 1836  
IN ACCORDO

**OSAI A.S. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**





*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante  
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,151%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	0,672%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	0,930%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.463	0,052%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	0,876%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,243%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,180%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	1,314%
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,152%
FCPI ALTO INNOVATION 2020		298.373	1,850%
FERRERO MIRELLA	FRRMLL60P41F422E	8.254.000	51,181%
GOVERNMENT OF NORWAY		442.310	2,743%
INNOVALTO 2017-2018		427.737	2,652%

**Totale****10.320.658 63,995%**


== OGGINA PRIMA DI SCRITTURA ==

## ALLEGATO A - ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nome e cognome	Firma
Avv. Giacomo Schiavoni	
Avv. Corrado Druetta	
Dott.ssa Tatiana Chieno	
Dott.ssa Giovanna Yoko Ferro	



**== PAGINA PRIVA DI SCRITTURA ==**

B. 1836  
 DI RACCOMANDA

## OSAI A.S. S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

### Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

[Approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti.]

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	10.320.658	100%	63,995%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	10.320.658	100,000%	63,995%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
<b>Favorevole</b>			
<b>Contrario</b>			
<b>Astenuto</b>			
<b>Totali</b>			
<b>Non Votante</b>			
<b>Totali</b>			

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.320.658	100,000%	63,995%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	10.320.658	100,000%	63,995%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	10.320.658	100,000%	63,995%



**OSAI A.S. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

[Approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti.]

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Abbinato	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		24.299	0,235%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		108.422	1,051%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		150.000	1,453%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.403	0,082%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		141.268	1,369%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		39.135	0,379%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		28.997	0,281%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		211.934	2,053%	F
FCPI ALTO INNOVATION 2019		185.720	1,799%	F
FERRERO MIRELLA		298.373	2,891%	F
GOVERNMENT OF NORWAY	FRMUL6P4142ZE	8.254.000	79,976%	F
INNOVATIO 2017-2018		442.310	4,286%	F
		427.737	4,144%	F

**Totale votanti** **10.320.658** **100%**

Legenda  
 F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astensione  
 N - Non Votante  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espreso

## Allegato "C" al n. 1836 di raccolta

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA****Articolo 1****Denominazione**

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata "OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit" o, in forma abbreviata, "OSAI A.S. S.p.A. SB" (di seguito la "Società").

**Articolo 2****Sede**

- 2.1. La società ha sede in Torino.
- 2.2. L'organo di amministrazione, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

**Articolo 3****Oggetto sociale**

- 3.1. Costituisce oggetto sociale della Società l'attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio, rappresentanza, *import-export*, manutenzione sotto qualsiasi forma, compresa la riparazione, di macchinari, robot industriali per usi molteplici, apparecchiature ed attrezzature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere, di automazioni ed automatismi per l'automazione dei processi industriali in genere, di macchinari, di impianti industriali, componenti e ricambi per l'automazione, nonché di qualsiasi genere affine, connesso e/o complementare; la realizzazione, lo sviluppo, la commercializzazione e implementazione di software applicativi, l'elaborazione di dati per conto di terzi, l'assistenza *software*, *hardware* ed altre attività connesse al funzionamento di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere e all'informatica nel settore industriale e commerciale; l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria e delle altre scienze naturali; l'ingegnerizzazione di processi industriali; l'attività di consulenza, la formazione in materia di progettazione e produzione di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche e di informatica in genere e sull'ingegnerizzazione di processi industriali.
- 3.2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.
- 3.3. La Società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a favore di chiunque ed anche obbligazioni contratte da terzi.

- 3.4. È comunque esclusa:
- a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
  - b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
  - c) qualsiasi attività di intermediazione;
  - d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
  - e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").
- 3.5. Nell'esercizio delle attività economiche sopra elencate, la Società persegue finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti e, in particolare, si impegna al fine di:
- a) valorizzare la persona quale individuo, conferendo a dipendenti e collaboratori, attraverso il lavoro, l'opportunità di realizzare sogni, aspirazioni personali e professionali, garantendo le pari opportunità e tutelando il benessere psicofisico e la motivazione, migliorando progressivamente la qualità della vita del proprio capitale umano anche attraverso la cura e la sicurezza degli ambienti di lavoro e il giusto equilibrio tra esigenze lavorative, personali e familiari ed investendo nella formazione del personale;
  - b) tutelare l'ambiente e le risorse naturali, attraverso il controllo costante dell'impatto, reale e potenziale, dei propri processi e prodotti sull'ambiente circostante, favorendo l'impegno di energie rinnovabili ed il recupero e il riciclo dei rifiuti, investendo in innovazione tecnologica e nell'acquisizione di strumentazioni tecniche e migliorando l'efficienza degli impianti per ridurre l'impatto ambientale in maniera oggettiva e misurabile e attuando un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica;
  - c) supportare i propri fornitori nelle transizioni tecnologiche ed ecologiche, incoraggiando la crescita della sensibilità ambientale e sociale nella propria catena di fornitura, valorizzando e sostenendo il tessuto imprenditoriale locale ed acquistando, quando possibile, percentuali rilevanti di materie prime e semilavorati da fornitori all'interno del territorio italiano, in particolare nel territorio della Regione Piemonte;
  - d) sostenere la comunità ed il territorio attraverso azioni volte ad incrementare il proprio impatto sociale positivo, favorendo e sostenendo attività di informazione, formazione ed educazione anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed accademiche, pubbliche e private, intrattenendo un dialogo continuativo e costruttivo con gli enti locali, le associazioni rappresentative e le organizzazioni non profit che si impegnano fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali e culturali, impegnandosi a contribuire a progetti condivisi di promozione della qualità della vita e di sviluppo socioeconomico della Comunità in cui la Società opera poiché la vitalità della comunità è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio;
  - e) garantire responsabilità e trasparenza nella conduzione d'impresa, in modo che etica e integrità caratterizzino sempre i comportamenti della Società e



la stessa diventi modello e riferimento nel proprio settore a beneficio dei clienti, dei finanziatori e degli altri portatori di interessi, anche mediante l'adozione di *best practices*, politiche, modelli di gestione ed organizzativi virtuosi oltre all'ottenimento di certificazioni di sistema, nazionali e/o internazionali, per attestare il raggiungimento di elevati standard di condotta.

### **Articolo 3-bis**

#### **Disposizioni sulle Società Benefit**

- 3-bis.1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti finalizzati al perseguimento del beneficio comune di cui all'articolo 3 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile d'Impatto.
- 3-bis.2. L'organo amministrativo redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e che include:
- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  - b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, effettuata sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment";
  - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo;
  - d) ogni altra informazione prevista dalla legge per tale relazione.
- 3-bis.3. La relazione è pubblicata sul sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile d'Impatto dovesse ritenere utile in ottica di massima trasparenza.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

- 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 5**

##### **Capitale sociale – Azioni**

- 5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.612.720,70 (unmilione seicentododicimilasettecentoventi/70) suddiviso in numero 16.127.207 (sedicimilionicentoventisette miladuecentosette) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.
- 5.2. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:
- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2021-2025", mediante emissione di numero 3.422.726 azioni senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, ciascuna al prezzo di emissione (inclusivo di sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, pari a Euro 0,77 per ciascuna Azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da

- riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 2025.
- 5.3. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha attribuito, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM Italia e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni medesime, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il periodo di 3 anni dalla data di efficacia della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo complessivo di massimi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), mediante emissione di azioni prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente la misura dell'aumento, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'eventuale offerta in opzione.
- 5.4. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.
- 5.6. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.7. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.8. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

#### Articolo 6

##### Identificazione degli azionisti

- 6.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.
- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai

sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

#### Articolo 7

##### **Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti**

- 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.
- 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### Articolo 8

##### **Obbligazioni**

- 8.1. Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2. L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di

diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché *warrants*.

- 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### Articolo 9

##### **Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile**

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan M, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (“**Disciplina sulla Trasparenza**”) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di Euronext Growth Milan, come di volta in volta integrato e modificato (“**Regolamento Emittenti EGM**”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 9.2. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.4. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 9.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.



- 9.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 9.8. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
- 9.9. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

#### Articolo 10

##### Offerta pubblica di acquisto

- 10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### Articolo 11

##### Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio

1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti Consob**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

- 11.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 11.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### **Articolo 12**

##### **Recesso**

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l’esclusione o la revoca delle azioni della Società dall’ammissione alle negoziazioni su EGM, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell’Unione Europea.

#### **Articolo 13**

##### **Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni**

- 13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* incaricato dalla Società (il “**EGM Advisor**”) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche

indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 14

#### Competenze dell'assemblea ordinaria

- 14.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente Statuto e, in particolare:
- (a) approva il bilancio d'esercizio;
  - (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
  - (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
  - (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:
- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
  - (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
  - (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'EGM, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

### Articolo 15

#### Competenza dell'assemblea straordinaria

- 15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- (a) le modifiche allo Statuto;
  - (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
  - (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
  - (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
  - (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – nonché dal presente Statuto.

### Articolo 16

#### Convocazione dell'assemblea

- 16.1 L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigente mediante avviso

- pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore” o “Milano Finanza” o “Italia Oggi” o “La Stampa”, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell’assemblea o entro il diverso termine di almeno 30 (trenta) giorni nel caso di assemblea da convocarsi per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
- 16.2 L’assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 16.3 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.
- 16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell’organo di amministrazione e di controllo non presenti.

#### Articolo 17

##### Intervento e rappresentanza

- 17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull’EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell’articolo 83-*sexies* TUF dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.
- 17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell’organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 17.4 La partecipazione all’assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il



metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 18**

#### **Presidenza e svolgimento dell'assemblea**

- 18.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 18.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.
- 18.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.
- 18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 19**

#### **Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea**

- 19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

### **Articolo 20**

#### **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

- 20.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto

possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

#### Articolo 21

##### Operazioni con parti correlate

- 21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato operazioni parti correlate”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura OPC**”) e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all’assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell’operazione sia sottoposto all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l’Assemblea delibera sull’operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d’urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

#### ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 22

##### Composizione e nomina

- 22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall’assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità,

professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).

- 22.3 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 22.6 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
- 22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal *EGM Advisor* secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

- 22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La

- certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 22.10 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 22.11 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 22.12 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 22.13 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
  - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal *EGM Advisor* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

- 22.16 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.
- 22.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal *EGM Advisor* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *EGM Advisor*. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *EGM Advisor*.  
Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

### Articolo 23

#### Poteri del consiglio di amministrazione

- 23.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
- 23.2 Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli

amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, codice civile.

#### **Articolo 24**

##### **Riunioni del consiglio di amministrazione**

- 24.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 24.2 La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *telex*, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 24.3 Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.
- 24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

#### **Articolo 25**

##### **Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

- 25.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.
- 25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

#### **Articolo 26**

##### **Presidente**

- 26.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una

volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.

- 26.2 Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 26.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.
- 26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

#### **Articolo 27**

##### **Organi delegati**

- 27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.
- 27.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 27.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

#### **Articolo 28**

##### **Rappresentanza legale della Società**

- 28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.
- 28.2 I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 28.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai

soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

#### **Articolo 29**

##### **Compensi**

- 29.1 Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 29.2 Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 29.3 Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 29.4 L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Articolo 30**

##### **Collegio Sindacale**

- 30.1 Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.
- 30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.



- 30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 30.8 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 30.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 30.10 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 30.11 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.12 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.13 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 30.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.15 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 30.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 30.17 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

- 30.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 30.20 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 30.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24.4 del presente Statuto.

#### **Articolo 31**

##### **Revisione legale dei conti**

- 31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

#### **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI**

#### **Articolo 32**

##### **Esercizio sociale**

- 32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.
- 32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Articolo 33**

##### **Utili**

- 33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

#### **Articolo 34**

##### **Scioglimento e liquidazione**

- 34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
  - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
  - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
  - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 34.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti

anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 35**

##### **Rinvio alle norme di legge**

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi il Regolamento Emittenti EGM e l'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, *pro tempore* vigenti.

In originale firmato  
Andrea BONOMO notaio